



COMUNE DI BUDONI

Ordinanza N. 14 del 27/05/2021

PROPOSTA N.ro 40 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO NEL TRATTO RELATIVO ALLA STAZIONE N. B028NU DENOMINATO SPIAGGIA VILLAGGIO PORTO AINU (CODICE NUMIND IT020104009006).

PREMESSO che:

- La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs n. 116/08, stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

- Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto del Ministero della Salute del 30 Marzo 2010, nonché quelle contenute nella apposita Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

- La Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite dall'ARPAS, e la classificazione delle acque di balneazione,

PRESO ATTO della nota n°19399 del 26.05.2021 pervenuta al protocollo del Comune a mezzo posta certificata dalla Agenzia Regionale Per La Protezione Dell'Ambiente Della Sardegna (ARPAS) – rubricata al n° 4844 del 26.05.2021 del protocollo dell'Ente, on la quale vengono individuate le acque vietate alla balneazione temporanea – a seguito di prelievo effettuato in data 24.05.2021 - nel tratto relativo alla stazione n. B028NU, Denominata SPIAGGIA VILLAGGIO PORTO AINU (codice Numind IT020104009006). con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss – Boaga:

INIZIO Coord. Est 1'562'406 - Coord. Nord 4'505'282

FINE Coord. Est 1'561'692 - Coord. Nord 4'505'632

LUNGHEZZA 1435 [metri]

RILEVATO che le acque individuate nel punto precedente, avendo riportato uno stato di qualità che ha determinato il superamento dei limiti di norma, sono da intendersi vietate alla balneazione nelle more di campionamenti aggiuntivi da effettuarsi nell'immediato;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 1 lettera a) del sopracitato D.Lgs n.116/08 che attribuisce ai Comuni la competenza alla delimitazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio.

RICONOSCIUTO comunque l'obbligo, non residuando in merito alcuna discrezionalità dalle predette disposizioni normative, di emettere apposita ordinanza di divieto alla balneazione TEMPORANEO relativamente alla sopracitata stazione n. B028 NU, Denominata SPIAGGIA VILLAGGIO PORTO AINU (codice Numind IT020104009006).

VISTI:

- Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267
- Il D.L.vo n.116/2008
- Il D.M. 30.03.2010

ORDINA

Il divieto di balneazione temporaneo nel tratto relativo alla stazione n. B028 NU, Denominata SPIAGGIA VILLAGGIO PORTO AINU (codice Numind IT020104009006). con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss – Boaga:

INIZIO Coord. Est 1'562'406 - Coord. Nord 4'505'282

FINE Coord. Est 1'561'692 - Coord. Nord 4'505'632

LUNGHEZZA 1435 [metri]

DISPONE

- Ai sensi dell'art.15 del D.L.vo 116/2008 al Servizio Segnaletica di porre nel sito, con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione e quella in cui è consentita la balneazione, con gli estremi della presente ordinanza, secondo le specifiche da concordare con l'Ufficio Ambiente ed Ecologia;

- Che la presente ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l'affissione all'albo pretorio e sia trasmessa, ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, al Ministero della Salute e alla Regione anticipandola ai seguenti indirizzi e – mail:

1. Ministero della Salute:

- PEC: dgprev@postacert.sanita.it

- MAIL: I.gramaccioni@sanita.it

2. Regione Sardegna:

- PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

- MAIL: pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it

- MAIL: amb.tutela.acque@regione.sardegna.it

- MAIL: info.balneazione@regione.sardegna.it

3. Ufficio Manutenzioni ai fini dell'apposizione dell'adeguata segnaletica.

4. Polizia Locale

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Budoni, 27/05/2021

Il Sindaco
PORCHEDDU GIUSEPPE

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 14 del 27/05/2021